



PROVINCIA di ORISTANO

Settore Attività Produttive

Servizio Trasporti

REGOLAMENTO per DISCIPLINARE l'ATTIVITA' delle SCUOLE NAUTICHE

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 65 del 16/11/2009

INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione

Art. 3 Attività di scuola nautica

Art. 4 Presentazione della documentazione

Art. 5 Istruttoria della pratica

Art. 6 Requisiti del titolare

Art. 7 Capacità finanziaria

Art. 8 Requisiti di idoneità dei locali e dell'arredamento didattico

Art. 9 Attrezzature didattiche per le lezioni teoriche

Art.10 Mezzi nautici per le esercitazioni pratiche

Art.11 Centri di Istruzione Nautica

Art.12 Insegnanti ed Istruttori

Art.13 Registri e documenti

Art.14 Disciplina dell'attività

Art.15 Norme per le autoscuole

Art.16 Trasformazioni e variazioni dell'impresa e decadenza

Art.17 Organico del personale della scuola nautica

Art.18 Vigilanza

Art.19 Sanzioni

Art.20 Norme transitorie

Art.21 Entrata in vigore del Regolamento

Le norme di riferimento richiamate nell'articolato sono le seguenti:

- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 "Codice della Nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172";
- D.M. 19 agosto 1991 n.389 "Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche";
- D.M. 17 maggio 1995 n.317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- Legge 5 novembre 1971 n.1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 9 gennaio 1991 n.10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- Legge 5 marzo 1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- DPR 6 dicembre 1991 n.447 "Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti";
- D.M. 16 febbraio 1982 "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi";
- D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.P.R. 19.3.1956 n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", così come modificati dall'art.33 del D.Lgs. 19.9.1994 n.626 "D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- Legge 8 agosto 1991 n.264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada."
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale";
- D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge n.50 dell'11.02.1971 "Norme sulla navigazione da diporto";
- Decreto 29.07.2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.Lgs. 18.07.2005, 171, recante il codice della nautica da diporto";
- Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione".

Il riferimento alle norme sopra citate deve intendersi come esteso alle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni sulle scuole nautiche, attribuite alle Province dall'articolo 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 2 - Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività, seppure esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

3. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, assumono la denominazione di "Centri di istruzione per la nautica". Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione della Provincia.

4. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 3, provvede il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

5. L'attività di scuola nautica può essere svolta, previa presentazione al SUAP della DUAAP, con allegate le relazioni e le attestazioni tecniche necessarie, anche dai seguenti soggetti:

- autoscuole in possesso dei requisiti di legge;
- istituti tecnici nautici.

6. La sede della scuola nautica è quella dove vengono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 3 – Attività di scuola nautica

1. Il soggetto che intende intraprendere l'attività di scuola nautica dovrà recarsi al SUAP ed ivi presentare la DUAAP con i relativi allegati ed il parere del Capo del compartimento marittimo o del Dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale. Il SUAP rilascia all'interessato una ricevuta e, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda correttamente compilata, trasmette alla Provincia di Oristano, alla Capitaneria di Porto di Oristano ed all'UMC di Oristano la DUAAP, e la documentazione allegata.

2. In relazione alle tipologie di patenti nautiche che possono essere conseguite, si individuano le seguenti categorie di scuole nautiche per:

- . A entro 12 miglia: navigazione entro dodici miglia dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri – eventualmente limitata alle sole unità a motore, comprende le patenti C;
- . A entro 12 miglia: navigazione senza alcun limite dalla costa con unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri – eventualmente limitata alle sole unità a motore, comprende le patenti C;

. B unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri – navi da diporto.

3. La Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, deve accertare il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 9 e 10.

4. In caso di apertura di una nuova scuola nautica o in caso di trasferimento volontario, la distanza minima da mantenere dalla scuola nautica più vicina con sede nello stesso Comune non può essere inferiore a 1000 metri.

5. In caso di trasferimento necessitato da sfratto esecutivo o dalla chiusura al traffico della strada o per sopravvenuta inagibilità dei locali, per cause documentabili e per un periodo di almeno tre mesi, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna scuola nautica esistente non può essere inferiore a 500 metri.

6. La distanza minima da scuole nautiche di Comuni o Province limitrofe non può essere comunque inferiore a 500 metri.

7. Per distanza tra autoscuole si intende il percorso pedonale più breve, misurato nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.

Articolo 4 – Presentazione della documentazione

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono presentare la DUAAP, allegando le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, al SUAP competente per territorio.

2. Dovrà essere utilizzata la modulistica SUAP scaricabile dal sito della R.A.S..

Articolo 5 – Istruttoria della pratica

1. Le Amministrazioni e gli uffici competenti devono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese.

2. Il SUAP, d'ufficio o su richiesta delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, può entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione richiedere opportune integrazioni.

Articolo 6 – Requisiti del titolare

1. Il richiedente se persona fisica, ovvero il rappresentante legale se persona giuridica, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)età minima di anni ventuno;

b)residenza in Italia e cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della normativa vigente;

c)diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

d)requisiti per lo svolgimento dell'attività di istruttore di scuola nautica e/o di insegnante di scuola nautica, oppure disporre di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento, sia teorico che pratico, come specificato al seguente art.12, che dovrà essere successivamente inserito nell'organico della scuola nautica;

e)non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

- f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- g) adeguata capacità finanziaria;
- h) iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente all'attività svolta;
- i) proprietà o disponibilità giuridica dei locali adibiti a sede, idonei allo svolgimento dell'attività;
- j) proprietà o disponibilità giuridica di mezzi nautici, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento, da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami;
- k) proprietà o disponibilità giuridica dell'arredamento e del materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione.

2. Se l'attività è esercitata da una Società, i requisiti di cui alle lettere b) – e) – f) del primo comma devono essere posseduti da:

- A) tutti i soci, se trattasi di società di persone
 - B) soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni
 - C) amministratori, per ogni altro tipo di società;
- il requisito di cui alla lettera c) del primo comma deve essere posseduto almeno da uno dei soggetti di cui alle lettere A) - B) - C) del paragrafo precedente; i requisiti di cui alle lettere g) – h) – i) – j) – k) del comma precedente devono essere posseduti dalla società.
3. Il titolare deve detenere la gestione diretta e personale dell'esercizio dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
4. I requisiti richiesti sono precisati nei successivi articoli.

Articolo 7 – Capacità finanziaria

1. Per intraprendere l'attività di scuola nautica le persone fisiche e giuridiche debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria, mediante certificazione rilasciata da professionista abilitato, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 (liberi da gravami ipotecari), oppure mediante attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo di € 25.822,84, rilasciata da:

- Aziende e Istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.285,00;
- in analogia a quanto previsto per le autoscuole dal DM n.317/95.

2. L'attestazione di cui al comma precedente deve essere formulata secondo lo schema n. "1" allegato al presente Regolamento.

3. La capacità finanziaria minima delle autoscuole o delle agenzie di consulenza che svolgono anche l'attività di scuola nautica deve essere incrementata del 50% rispetto ai valori stabiliti dalle norme in vigore rispettivamente per le autoscuole e per le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Articolo 8 – Requisiti di idoneità dei locali e dell'arredamento didattico

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- un'aula di almeno 25 m2 di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 m2, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Tale requisito non è richiesto per i locali dei Centri di Istruzione ai quali non è demandata l'effettuazione dei corsi teorici;

-un ufficio di segreteria di almeno 10 m² di superficie, antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;

-servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima dei locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune ove ha sede la scuola nautica.

3. I suddetti requisiti di idoneità dei locali si applicano anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

4. I locali devono essere conformi alla normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla sicurezza in generale nei termini precisati dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

5. In particolare, la conformità alla normativa attinente le caratteristiche igienico-sanitarie ed alla destinazione d'uso si intende comprovata dal certificato/dichiarazione di agibilità dei locali, rilasciato dall'Autorità competente per la destinazione d'uso richiesta, corredato dal relativo certificato catastale e dalla planimetria catastale in originale o copia conforme.

6. Il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro si intende comprovata dalla dichiarazione resa sotto forma di atto notorio da professionista abilitato che certifichi, con oneri a carico del richiedente, il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza strutturale, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sul contenimento dei consumi energetici, ai sensi della Legge 9.1.1991 n.10 e s.m.i., sulla sicurezza degli impianti, ai sensi della Legge 5.3.1990 n.46 e del DPR 6.12.1991 n.447 e s.m.i., sulla prevenzione incendi, per le attività ricadenti in tale disciplina ai sensi del DM 16.2.1982 e s.m.i., e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in generale, ai sensi del DPR 27.4.1955 n.547 e del DPR 19.3.1956 n.303, così come modificati dall'art.33 del D.Lgs 19.9.1994 n.626.

7. Qualora il titolare della scuola nautica eserciti anche l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge n.264/91, i locali potranno avere in comune l'ingresso, gli uffici di segreteria destinati al ricevimento del pubblico e alla ricezione degli incarichi nonché i servizi igienici.

8. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento didattico atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il materiale d'arredamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- cattedra o tavolo per l'insegnante,
- lavagna dalle dimensioni minime di m.1,10 x 0,80 oppure lavagna luminosa,
- posti a sedere per gli allievi, in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula,
- almeno un tavolo da carteggio.

Articolo 9 – Attrezzature didattiche per le lezioni teoriche

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche, commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico di cui al punto precedente sarà sottoposto all'esame ed alla approvazione del Capitaneria di Porto competente.

Articolo 10 – Mezzi nautici per le esercitazioni pratiche

1. La scuola nautica deve disporre di almeno una unità da diporto, compatibile con il tipo di corsi effettuati, per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami.
2. Nel rilasciare il parere di cui all'art.3 del presente Regolamento, la Capitaneria di Porto valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.
3. La scuola nautica deve avere la disponibilità del mezzo nautico per tutto l'anno e non è consentito l'uso di mezzi di altre scuole o di privati, anche se occasionale.
4. La disponibilità del mezzo si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica:
 - a) è proprietario della nave o dell'unità da diporto, anche tramite contratto di leasing;
 - b) è armatore della nave o dell'unità da diporto;
 - c) ha la disponibilità di unità da diporto nelle varie forme previste dalla normativa in vigore.
5. Nei casi di cui al punto c) del precedente comma la disponibilità deve essere dimostrata tramite contratto di locazione o noleggio o comodato registrato, stipulato con il relativo proprietario o armatore, che preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami.
6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o disponibilità, alla sostituzione del mezzo nautico o, comunque, relativa a quest'ultimo, deve essere autorizzata dalla Provincia.
7. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto, la scuola deve comprovare la disponibilità di una nave da diporto iscritta negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto al momento e per l'effettiva durata del corso.
8. Sulle licenze di navigazione delle unità da diporto utilizzate per l'insegnamento, gli uffici che detengono i registri di iscrizione provvedono all'annotazione di cui all'art.9 della Legge n.50/71 sostituito dall'art.1 lett. e) della Legge n.172/03.
9. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio, sufficienti per tutte le persone imbarcate, di megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. Inoltre devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un pannello rettangolare recante la scritta "SCUOLA NAUTICA" in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile, di dimensione minima pari a m.1 x 0,2.
10. Tutte le unità in dotazione impiegate devono essere provviste di copertura assicurativa, in conformità delle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.
11. Durante le esercitazioni pratiche, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art.10 - comma 2 del DPR n.431/97. I mezzi possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore sul quale ricade, in ogni caso, la responsabilità del mezzo.

Articolo 11 – Centri di Istruzione Nautica

1. Due o più scuole nautiche, regolarmente operanti, possono consorziarsi (secondo quanto disposto dal Codice Civile agli artt.2602 e seguenti) e costituire un Centro di Istruzione Nautica.

2. Al Centro di Istruzione Nautica possono essere demandate le attività concernenti le esercitazioni pratiche, l'effettuazione dei corsi teorici nonché le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame che richiedono l'impiego di unità nautiche non possedute da ciascuna delle scuole associate.

3. Al fine del suo riconoscimento, il Centro di Istruzione Nautica deve comunicare al SUAP:

- la denominazione delle scuole nautiche aderenti,
- il responsabile del Centro di Istruzione,
- le generalità degli istruttori,
- le generalità degli insegnanti, se le scuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione dei corsi teorici,
- l'ubicazione della sede del centro.

4. I locali da adibire a Centro di Istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate. Se al Centro di Istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, i locali devono avere le caratteristiche di cui all'art.8 del presente Regolamento.

5. Il Centro di Istruzione deve essere dotato dell'attrezzatura didattica e delle unità da diporto necessarie ad assolvere alle funzioni demandate dalle scuole aderenti. Se il Centro svolge anche le attività relative alla preparazione teorica degli allievi si applicano gli articoli 8 e 9 precedenti.

6. Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso dei requisiti previsti per il titolare della scuola nautica di cui al precedente art.6.

7. Ai Centri di Istruzione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 seguente e, salvo diversa indicazione, le norme contenute nel presente Regolamento.

8. Al Centro di Istruzione possono accedere esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche consorziate: non possono essere effettuate iscrizioni direttamente presso il centro. Gli allievi trasferiti al centro di istruzione nautica vengono iscritti in apposito registro del centro.

9. Possono aderire ai Centri di Istruzione Nautica i soggetti di cui all'art.2, comma 5 del presente Regolamento, purché regolarmente autorizzati. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le loro attività non demandate al consorzio.

10. La Provincia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, è tenuta a riconoscere il centro di istruzione a tutti gli effetti legali verificando che le singole scuole nautiche consorziate adeguino le proprie dotazioni di personale ed attrezzature per lo svolgimento delle attività non demandate al consorzio.

11. Qualora al consorzio aderiscano scuole nautiche aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il centro, il riconoscimento è effettuato dalla Provincia nella cui circoscrizione territoriale si trova il centro stesso. Tale Provincia provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato le singole autorizzazioni alle scuole nautiche aderenti, agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Capitanerie di Porto per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 12 – Insegnanti ed Istruttori

1. La scuola nautica deve avere almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di condotta e comando oppure un soggetto unico che cumuli entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o dal rappresentante legale o dal socio amministratore i quali, a loro volta, possono cumulare le funzioni se abilitati.

2. I titolari, i soci o gli amministratori possono svolgere l'attività di insegnante e istruttore purché in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) seguenti.

3. Nel caso in cui la scuola nautica rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere

autorizzato dalla Provincia ad utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore già operante presso un'altra scuola nautica, in modo da assicurare il regolare funzionamento della scuola in relazione al numero degli allievi.

4. La scuola nautica può utilizzare insegnanti ed istruttori a tempo pieno o parziale, lavoratori autonomi o con rapporto di lavoro dipendente o, comunque, con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente. Gli insegnanti e gli istruttori dipendenti devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, nella quale dichiarano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti Pubblici o di Aziende Private, oppure, in caso contrario, devono produrre il nulla-osta dei predetti.

5. Al personale insegnante di più scuole nautiche appartenenti ad uno stesso titolare o società è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

6. I titolari o i rappresentanti legali delle scuole nautiche indicheranno nella DUAAP, e relativi allegati, gli insegnanti ed istruttori che intendono utilizzare e che devono possedere i seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti di teoria

- idoneità morale, come per il titolare della scuola nautica;
 - diploma di istruzione di 2° grado;
 - almeno uno dei seguenti titoli di cui al comma 6, dell'articolo 42, del Decreto 29 luglio 2008, 146:
 - possessori dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione;
 - possessori di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - titolari di patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno cinque anni.
- L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla federazione italiana o dalla Lega navale italiana.

b) per gli istruttori di pratica nautica

- idoneità morale, come per il titolare della scuola nautica;
- licenza di scuola dell'obbligo;
- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

7. Non possono svolgere l'attività di insegnante o di istruttore:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, sono o sono stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente nonché coloro che hanno riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

8. La Provincia, esaminata la documentazione ed accertato il possesso dei requisiti da parte dei candidati, rilascia il tesserino di riconoscimento dell'insegnante/istruttore con l'indicazione delle mansioni riconosciutegli. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante/istruttore, il titolare è tenuto a restituire immediatamente alla Provincia il tesserino.

Articolo 13 – Registri e documenti

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:

-registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data di trasferimento dell'alunno se la scuola aderisce ad un centro di istruzione;

-registro delle lezioni teoriche, dove devono essere indicati il numero di riferimento del registro di iscrizione, le generalità di ciascun allievo, numero complessivo delle ore di lezione e la valutazione dell'insegnante sulla preparazione teorica;

-registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al centro di istruzione, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione degli allievi).

2. I centri di istruzione sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.

3. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.

Articolo 14 – Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali della scuola nautica deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa alla Provincia, che deve indicare, in modo chiaro e per esteso, quanto segue:

- il nome e la sede della scuola,
- gli estremi del titolo abilitativo della scuola medesima,
- le tariffe applicate,
- l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia di Oristano,
- l'orario di apertura al pubblico.

2. Previa richiesta scritta alla Provincia, possono essere autorizzate, per documentata necessità, sospensioni dell'attività per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabili, con provvedimento del Dirigente, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Qualora al termine del periodo di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività verrà revocata d'ufficio.

3. In caso di impedimento motivato del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi oppure può consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività di scuola nautica previa nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.

4. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

5. Le scuole nautiche nonché gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

Articolo 15 – Norme per le autoscuole con attività di scuola nautica

1. Le autoscuole operanti ai sensi di legge e dotate di attrezzature, strumenti nautici e materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere di esercitare l'attività di scuola nautica.
2. Le autoscuole, che sono in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, ed intendono intraprendere l'attività di scuola nautica dovranno presentare al SUAP la DUAAP ed i relativi allegati.
3. Le lezioni teoriche di nautica si svolgono in un'aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di scuola guida. E' consentito comunque lo svolgimento delle lezioni di nautica nella stessa aula delle lezioni di scuola guida purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo della medesima mediante la produzione di un programma dei corsi. Ogni variazione del predetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla Provincia.
4. Le funzioni di segreteria possono svolgersi anche in uno stesso locale in comune con l'autoscuola purché compatibile con i requisiti di legge.
5. Le autoscuole che svolgevano l'attività di scuola nautica anteriormente al 17/1/98, data di entrata in vigore del DPR n.431/97, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti di idoneità dei locali entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo diverse previsioni di legge. Tali criteri si applicano anche alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

Articolo 16 – Trasformazioni e variazioni dell'impresa e decadenza

1. Il titolare della scuola deve comunicare al SUAP tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti indicati negli articoli 6, 7 e 8.
2. La trasformazione da ditta individuale a società e viceversa nonché la trasformazione della forma societaria richiedono la presentazione di una nuova DUAAP.
3. Se il titolare è una persona giuridica l'ingresso o il recesso o l'esclusione di uno o più soci, deve essere comunicato al SUAP. La Provincia che ne prenderà atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, sempre che le modifiche della composizione societaria o dell'ente non siano tali da comportare la presentazione di una nuova DUAAP.
4. La variazione della sola denominazione d'impresa, senza alcuna modifica sostanziale dell'impresa stessa, deve essere comunicata al SUAP.
5. Il trasferimento della sede in ambito provinciale potrà essere effettuato, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art.8 del presente Regolamento, solo dopo la comunicazione al SUAP.
6. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve presentare una nuova DUAAP.
7. Al trasferente è consentito solamente di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non potrà iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di far annullare dalla Provincia le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate.
8. Il titolo abilitativo decade:
 - a) per morte del titolare, se non vi sono eredi o per rinuncia all'eredità;
 - b) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
 - c) per rinuncia espressa del titolare;
 - d) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - d1) il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dalla presentazione della DUAAP;
 - d2) la sospensione ingiustificata dell'attività per 3 mesi;

- e) per mancata ripresa dell'attività dopo il periodo di sospensione di cui all'art.14 penultimo comma del presente Regolamento;
- f) per revoca disposta dalla Provincia.

Articolo 17 – Organico del personale della scuola nautica.

1. L'accesso ai Pubblici Uffici per lo svolgimento delle pratiche è consentito a tutti i soggetti legittimati (titolare di impresa individuale, soci amministratori e legali rappresentanti per le società) e alle persone da questi espressamente delegate con apposito atto.
2. Agli insegnanti ed istruttori viene rilasciato dalla Provincia un tesserino di abilitazione professionale a seguito di presentazione, da parte del titolare della scuola nautica, di richiesta di inserimento nell'organico del personale. Alla domanda, resa in bollo ai sensi di legge, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'insegnante/istruttore, ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/00, relativa al possesso dei requisiti personali e di idoneità morale previsti per il titolare della scuola nautica ed al titolo di studio previsto per le mansioni da svolgere;
 - copia conforme del titolo abilitativo posseduto (per gli insegnanti) o relativa autocertificazione;
 - copia della patente nautica rilasciata da almeno un triennio (per gli istruttori);
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall'insegnante/istruttore ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00, di accettazione d'incarico e di non essere dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private;
 - nulla-osta del datore di lavoro primario nel caso in cui l'insegnante/istruttore sia dipendente dello Stato, di enti pubblici o di aziende private;
 - attestazione di versamento dei diritti di segreteria, nella misura stabilita con apposito atto della Provincia;
3. L'importo dei diritti di segreteria, da versare tramite conto corrente postale o bonifico bancario, è stabilito con delibera di Giunta Provinciale.
4. Per ciascun tesserino di abilitazione professionale deve essere assolta l'imposta di bollo, in misura e nei modi di legge.
5. Il titolare della scuola nautica risponde personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

Articolo 18 – Vigilanza.

1. La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
 - b) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.
 - c) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
 - d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione;
 - e) sulla corrispondenza tra l'attività svolta e quella dichiarata nella DUAAP.
2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato. Per l'espletamento della vigilanza tecnica a terra e in mare la Provincia può avvalersi degli uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio, previo accordo con i medesimi.
3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Tali irregolarità sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, mediante consegna di copia di verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile della scuola nautica o del centro di istruzione nautica, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale può far pervenire all'ufficio vigilante le proprie giustificazioni.

5. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive, nonché la repressione dell'esercizio abusivo di attività diverse dall'istruzione nautica all'interno della scuola nautica.

Articolo 19 – Sanzioni.

1. Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto

a. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. 171/2005, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilaseicentasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

b. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Diffida

La Provincia, qualora le giustificazioni di cui al precedente art. 18 non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi prescritti, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione nautica con raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

a) nel caso siano iscritti nella scuola nautica nel centro d'istruzione allievi per categorie di patenti diverse da quelle previste;

b) nel caso che il centro d'istruzione accetti allievi da scuole nautiche consorziate, ma non abilitate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;

c) nel caso che il centro d'istruzione non comunichi, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;

d) nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un centro d'istruzione ovvero abbia chiesto di far parte di altro centro d'istruzione (anche in aggiunta al primo) senza averne data comunicazione;

e) nel caso che la scuola nautica o il centro d'istruzione varino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo alla Provincia;

f) nel caso non vengano compilate o conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;

g) nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;

h) nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;

i) nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;

l) nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;

m) nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dell'attestato di idoneità specifico, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia;

n) nel caso non sia stato comunicato l'inserimento di nuovi mezzi nel parco natanti della scuola nautica o del centro d'istruzione;

o) nel caso non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi.

3. Sospensione

L'attività è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività della scuola nautica o del centro d'istruzione non si svolga regolarmente;

b) siano state emanate tre diffide nel triennio;

c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o di consorzi) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;

d) il titolare svolga o faccia svolgere attività abusiva in altri comuni o in succursali non abilitate;

e) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi del titolo di idoneità;

- f) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza averlo preventivamente comunicato;
- g) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza averlo comunicato al SUAP;
- h) nella scuola nautica si svolgono attività diverse da quelle per cui è abilitata.

4. Revoca

L'attività viene revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del centro d'istruzione;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguita l'attività abusiva dopo la diffida e la sospensione dell'attività;
- f) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'attività;
- g) sia proseguito lo svolgimento di attività diverse da quelle per cui è abilitata.

Articolo 20 – Norme transitorie.

1. Le persone fisiche e giuridiche che al 17/01/98 gestivano scuole nautiche devono presentare al SUAP, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la DUAAP.

2. Alla DUAAP, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della società, deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività assimilabili a scuola nautica alla data del 17/01/98. A tal fine sarà ritenuto utile almeno uno dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- b) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione o dell'art.26 della Legge n.50 dell'11.02.1971.

Articolo 21 – Entrata in vigore del Regolamento.

1. L'entrata in vigore del Regolamento richiede, ai sensi dello Statuto della Provincia, oltre alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione, la sua affissione nell'Albo pretorio per almeno quindici giorni, dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.